



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

*Roma,*

Unione Italiana Vini  
Via G.B. De Rossi, 15 A 00161 –  
Roma  
confederazione@pec.uiv.it

e p.c. ICQRF

Regioni e Province autonome

Organismi di controllo

Tavolo Tecnico in Agricoltura  
biologica

**Oggetto: Decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658304 di “Modifica del decreto del 13 gennaio 2011, n. 309, recante “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica” – interpretazione normativa nazionale**

Si fa seguito alla richiesta di chiarimento inviata da Codesta Unione Italiana Vini, con nota prot. n. 25120233/7-B del 25 gennaio 2023 in relazione a quanto in oggetto.

Il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658304, non ha esteso oltre la data del 31 dicembre 2022 la deroga introdotta al punto 6 dell'Allegato 2 del decreto 13 gennaio 2011, n. 309 dal decreto 10 luglio 2020, n. 7264, in quanto, alla luce dei risultati del progetto di ricerca BIOFOSF-WINE affidato al CREA presentati nel corso dell'ultima edizione del SANA, vengono meno i presupposti ad origine della deroga richiamati nella premessa del suddetto decreto 10 luglio 2020, n. 7264 : “ *Considerato che, allo stato attuale delle conoscenze, per i prodotti vitivinicoli, non è possibile escludere che alcune operazioni di trasformazione possano determinare la produzione di acido etil-fosfonico anche laddove tra le materie prime sia presente il solo acido fosfonico*”.

Infatti, come emerge dalla nota del CREA allegata alla presente, gli esiti del progetto BIOFOSF-WINE hanno escluso per i prodotti vitivinicoli che alcune operazioni di trasformazione possano determinare la produzione di acido etil-fosfonico anche laddove tra le materie prime sia presente il solo acido fosfonico.

Premesso quanto sopra, nel confermare l'applicazione del limite di 0,01 mg/kg quale soglia di decertificazione in caso di rilevazione di acido etil-fosfonico in tutti i prodotti biologici trasformati, si rappresenta che tale limite non va applicato ai prodotti vitivinicoli ottenuti prima

del 31 dicembre 2022, in conformità con le regole in quel momento vigenti, che quindi potranno essere commercializzati anche dopo tale data, fino all'esaurimento delle scorte.

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
(*Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.*)